

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 146

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO

Presentata il 14 luglio 1983

**Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270,
concernente la sistemazione del personale docente precario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 maggio 1982, n. 270, già nella sua intestazione (« Revisione della disciplina del reclutamento del personale della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione dell'organico, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente ») annunciava il proposito di evitare la formazione del precariato, ma la sua applicazione, per la contorta formulazione di alcuni articoli e per l'erronea valutazione di talune situazioni di fatto che si volevano fronteggiare non sta raggiungendo lo scopo che la legge si proponeva.

Si è così determinata una situazione che, non solo non evita l'accrescersi del numero dei precari, ma che sta praticamente impedendo il regolare funzionamento delle scuole. Di fronte a questa situazione appare più che opportuna l'im-

missione in ruolo dei precari « residui », di quelli ritenuti non meritevoli di usufruire dei benefici concessi dalla legge n. 270 tenendo presente soprattutto la data dell'inizio del loro servizio, in modo di garantire un efficace periodo di tirocinio dei singoli candidati.

L'opportunità di un intervento legislativo appare, pertanto non solo urgente, ma anche indispensabile in quanto elimina l'attuale complicata regolamentazione del precariato quale appare evidente anche da una superficiale lettura delle disposizioni del titolo IV, « Norme comuni e generali », della sopraricordata legge. Ne consegue, come è logico, la caducazione di tutte le norme della legge n. 270 del 20 maggio 1982 che contrastano con la proposta nuova normativa.

Gli articoli 1, 2 e 3 regolano l'immissione nei ruoli dei precari della scuola materna, elementare e secondaria, e di

primo e secondo grado, e indicano, secondo le singole situazioni, l'immissione nei ruoli dei precari che posseggano specifici requisiti, sia per ciò che riguarda le note conseguite nei concorsi di accesso, note che non possono essere inferiori a 7/10, sia per ciò che riguarda il periodo di servizio, che deve essere non inferiore a 180 giorni o di almeno due anni nel settennio antecedente al 1982. Con questa normativa che non si disperde, come la precedente, in una casistica immotivata, si raggiunge il duplice obiettivo di evitare la formazione di un ingombrante precariato e si garantisce il retto andamento dell'insegnamento liberandolo da continui cambiamenti di insegnanti.

L'articolo 4 riguarda la situazione di coloro che, sprovvisti di abilitazione, sono stati supplenti annuali assunti da provveditorati nell'anno 1981-82. I componenti di questa categoria di precari sono anche essi ammessi nei ruoli se hanno, come gli altri, prestato 180 giorni di servizio e ciò a decorrere dall'anno scolastico successivo al conseguimento dell'abilitazione, oppure, ove debbano ancora conseguirlo, secondo le disposizioni della legge n. 270 del 1982, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge.

L'articolo 5 estende le disposizioni dell'articolo 43 della legge 26 maggio 1982, n. 270 (relativo agli anni di servizio ed al conseguimento dell'abilitazione), a tutti i docenti di educazione fisica o attività ginnico-sportiva che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio nel settennio antecedente il 10 settembre 1982.

L'articolo 6 estende l'applicazione dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai docenti di attività musicale nella scuola media in possesso dei requisiti previsti per le varie categorie dei docenti di educazione musicale indicate nel medesimo articolo 44.

L'articolo 7 estende ai docenti del CRACIS e dei corsi di scuola popolare

che nel settennio antecedente al 10 settembre 1982 abbiano svolto un corso completo di scuola popolare in due degli anni scolastici compresi in detto settennio e a quelli che abbiano maturato un biennio di servizio nel medesimo periodo di tempo.

Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, valgono anche per i docenti dei corsi CRACIS e delle scuole popolari di tipo A, B e C e C speciale incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81 che abbiano beneficiato della proroga prevista dalla detta legge.

Beneficiano anche del secondo comma dell'articolo 46 della legge n. 270 del 1982 i docenti in servizio nei corsi di perfezionamento culturale, nonché i docenti che abbiano ricevuto il primo incarico dai provveditori per l'anno scolastico 1980-81 usufruendo della proroga di cui alla ricordata legge.

L'articolo 8 provvede all'assegnazione delle sedi per i nuovi assunti ove manchi la disponibilità di cattedra o di posti orari per la disciplina che ha determinato l'immissione in ruolo dei nuovi assunti, autorizzando la possibilità di collocazione in insegnamenti affini dichiarati tali da apposito decreto del Ministero previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolo 9 riguarda il personale ispettivo tecnico-direttivo o docente periferico che abbia ottenuto un comando per la prima volta nell'anno 1982-83 al quale, ferme restando le altre disposizioni della legge n. 270 del 1982, viene concesso il passaggio a domanda nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 10 dichiara la caducazione di tutte le disposizioni della legge n. 270 del 1982 che siano in contrasto con quelle della nuova legge.

Concludendo, le norme contenute nella presente proposta di legge intendono apportare ordine e chiarezza nella precedente legislazione permettendo un migliore funzionamento dell'istruzione materna, elementare e secondaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti di scuola materna che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli della predetta scuola una votazione media non inferiore ai 7/10 e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola statale di grado primario nel settennio precedente alla data del 1° settembre 1982, sono immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 1982.

Sono parimenti immessi in ruolo con la stessa decorrenza gli insegnanti di scuola materna abilitati che abbiano svolto almeno due anni di servizio nel settennio antecedente il 1° settembre 1982.

Ai fini del suddetto comma, si intende per anno di servizio l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio in qualità di supplente nella scuola statale di grado primario.

ART. 2.

Gli insegnanti di scuola elementare che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli della predetta scuola una votazione media non inferiore ai 7/10 e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole statali di grado primario nel settennio precedente alla data del 10 settembre 1982, sono immessi in ruolo a partire dal 10 settembre 1982.

Sono parimenti immessi in ruolo, con la stessa decorrenza, gli insegnanti di scuola elementare che abbiano svolto almeno due anni di servizio nel settennio antecedente il 10 settembre 1982.

Ai fini del predetto comma si intende per anno di servizio l'aver svolto alme-

no 180 giorni di servizio in qualità di supplente nella scuola statale di grado primario.

ART. 3.

Gli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che abbiano conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli della predetta scuola una votazione media non inferiore ai 7/10 e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole secondarie statali di primo e di secondo grado, ivi compresi i corsi CRACIS e i corsi popolari di tipo C nel settennio precedente il 10 settembre 1982, sono immessi in ruolo a partire dal 10 settembre 1982 nella disciplina per la quale hanno superato il concorso.

Sono parimenti immessi in ruolo, con la stessa decorrenza, gli insegnanti di scuola secondaria in possesso di abilitazione che abbiano svolto almeno due anni di servizio nel settennio antecedente il 10 settembre 1982.

Ai fini del suddetto comma si intende per anno di servizio l'aver svolto 180 giorni di servizio in qualità di supplente nella scuola statale secondaria.

ART. 4.

Tutti i docenti che, sprovvisti di abilitazione, siano stati nominati in qualità di supplenti annuali con nomina dei Provveditori agli studi nell'anno scolastico 1981-82 e che abbiano prestato servizio in altro anno scolastico per almeno 180 giorni, sono immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico successivo rispetto a quello in cui avranno conseguito la relativa abilitazione, ove già non conseguita ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1982, n. 270, che sarà disciplinata da apposita

ordinanza ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche ai docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive che, fermi restando gli altri requisiti indicati dal medesimo articolo 43, abbiano almeno tre anni complessivi di servizio nel settennio antecedente il 10 settembre 1982.

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche ai docenti di attività musicale nella scuola media in possesso dei requisiti distintamente previsti per le varie categorie di docenti di educazione musicale contemplati nel medesimo articolo 44.

ART. 7.

Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche ai docenti dei CRACIS e dei corsi di scuola popolare, i quali, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 abbiano svolto un corso completo di scuola popolare in due degli anni scolastici compresi in detto settennio e a quelli che abbiano maturato un biennio di servizio nel medesimo periodo di tempo.

Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche ai docenti dei corsi CRACIS e di scuola popolare di tipo A, B, C e C speciale, incaricati per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81, che abbiano beneficiato della proroga di cui alla legge.

I benefici di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982,

n. 270, si estendono anche ai docenti in servizio nei corsi di perfezionamento culturale per materie, in quanto assimilabili ai corsi popolari di tipo C speciale, ivi inclusi quei docenti che per la prima volta abbiano ottenuto l'incarico da parte dei provveditori agli studi nell'anno scolastico 1980-81 e che abbiano beneficiato della proroga di cui alla legge.

ART. 8.

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 20 maggio 1982, n. 270, le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della medesima legge, possono essere disposte, qualora non risultino disponibili cattedre o posti orario per la disciplina che ha determinato l'immissione in ruolo, anche per gli insegnamenti affini, che saranno dichiarati tali con apposito decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 9.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 18 e nell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il passaggio a domanda nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, previste dal medesimo articolo 63, è consentito anche al personale ispettivo e tecnico periferico, direttivo e docente che abbia ottenuto il comando per la prima volta per l'anno scolastico 1982-83.

ART. 10.

Tutte le norme della legge 20 maggio 1982, n. 270, che siano in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono abrogate.